

Prot. N 16048  
del 28-12-2022



# COMUNE DI CAMPOREALE

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

AL Comune di Roccamena

Al Dipendente Comunale

All'Ufficio Personale

SEDE

**OGGETTO:** Autorizzazione al dipendente a tempo indeterminato e parziale, Mirrione Maria Concetta, a prestare attività lavorativa per 12 ore settimanali in favore del comune di Roccamena.

VISTA la richiesta del Sindaco del Comune di Roccamena acquisita al Protocollo Generale dell'Ente al n. 15842 del 23/12/2022 intesa ad ottenere l'autorizzazione a potere utilizzare il dipendente comunale Agente di Polizia Municipale Mirrione Maria Concetta cat. C1, in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale, per svolgere attività presso il Comune di Roccamena;

ATTESO che questa Amministrazione intende dare il proprio assenso alla richiesta del Comune di Roccamena, al fine di soddisfare le esigenze organizzative temporanee che il Comune in parola si trova ad affrontare nello spirito di reciproca Collaborazione cui deve essere improntata l'attività degli Enti locali;

VALUTATE le proprie esigenze di lavoro ed operate le dovute verifiche sulla situazione della propria dotazione organica e sull'opportunità che l'utilizzo del dipendente presso altro Comune avvenga a condizione che, lo stesso non rechi pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro con questo Ente e non interferisca con i compiti istituzionali del dipendente e che, pertanto, avvenga al di fuori dell'orario di lavoro;

ACQUISITA la richiesta prot. N. 15979 del 27.12.2022 del sopra indicato dipendente, il quale ha manifestato la propria disponibilità a svolgere attività lavorativa al di fuori dell'orario di lavoro con questo Ente, presso il Comune di Roccamena per un totale di 12 ore settimanali attestando che l'incarico verrà svolto al di fuori dell'orario di lavoro e che non sussistono situazioni di conflitto di interessi o di incompatibilità;

VISTO l'art. 92 Comma 1 - del T.U.E.L. - D.Lgs n.267/2000 che testualmente recita: "Gli Enti Locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in materia. I dipendenti degli Enti Locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri Enti";

RICHIAMATO l'art. 53 del Decreto Lgs. N. 165/2001 in base al quale "gli impieghi pubblici non sono cumulabili salvo le eccezioni stabilite dalle leggi speciali";

PRESO ATTO dell'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005 secondo il quale un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92 comma 1, del TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1 comma 557, della legge n. 311/2004;

RICHIAMATO inoltre il parere del Consiglio di Stato — Sezione I<sup>a</sup>, n. 2.141/2005 del 25 maggio 2005, reso dal Ministero dell'Interno, con cui si precisa tra l'altro che la succitata norma introduce una deroga al principio espresso dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 (Principio di esclusività del rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):

RICHIAMATO il Parere n. 70/2010 della Regione Piemonte in merito alla Possibilità di utilizzare ex art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 un dipendente part time a tempo indeterminato, di altro Comune;

VISTO il vigente regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

DATO ATTO che;

- nella fattispecie non si rileva alcuna, interferenza con l'Attività lavorativa svolta presso l'Ente ed il contenuto delle prestazioni non presenta profili di conflitto di interessi con il rapporto in essere con questa amministrazione;
- l'attività lavorativa da svolgere presso il Comune di Roccamena non arreca alcun pregiudizio al rapporto di lavoro con questa Amministrazione e non interferisce con l'orario di servizio e con i compiti istituzionali assegnati al dipendente;

RITENUTO per le considerazioni di cui sopra, di poter autorizzare il dipendente Agente di Polizia Municipale Mirrione Maria Concetta, ribadendo che l'attività lavorativa in favore del Comune di Camporeale, dovrà essere resa al di fuori dell'orario di lavoro e comunque in modo da non arrecare alcun pregiudizio alle esigenze di servizio e da escludere qualsiasi incompatibilità con l'attività svolta presso questo Ente;

VISTI:

- Legge 662/98 e s.m.i.
- Il D.Lgs. 165/01;
- Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi.
- Il vigente C.C.N.L. del Personale dipendente Comparto Regione ed Autonomie Locali Il Testo Unico degli Enti Locali (D,Lgs. 267/2000)

### SI AUTORIZZA

L'utilizzo a partire dal 01/01/2023 e fino al 31/12/2023 da parte del Comune di Roccamena, del dipendente a tempo indeterminato e tempo di lavoro parziale di questo Comune, Agente di Polizia Municipale Mirrione Maria Concetta cat. Cl, per un totale di 12 ore settimanali fermi restando i limiti finanziari e di orario complessivo previsto dalla normativa vigente.

Le modalità di prestazione del servizio, gli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti regolativi del corretto utilizzo del sunnominato dipendente saranno disciplinati dal Comune di Roccamena;

La presente autorizzazione in nessun caso dovrà pregiudicare il normale svolgimento dei compiti ed obiettivi assegnati al citato dipendente né contrastare con le esigenze anche non prevedibili, del settore di appartenenza, restando salva la facoltà dell'Ente, in presenza di sopravvenuti fattori, di revocare con efficacia immediata l'autorizzazione sottesa;

L'Attività lavorativa in favore del Comune di Roccamena dovrà essere resa al di fuori dell'orario di lavoro intercorrente con questo Comune e comunque in modo da non arrecare alcun pregiudizio alle esigenze di servizio e da escludere qualsiasi incompatibilità con l'attività svolta presso questo Ente;

Copia del presente provvedimento viene trasmesso al Comune di Roccamena e al dipendente autorizzato



IL SINDACO  
Dott. re Luigi Cino